

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 4021

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1- DENOMINAZIONE

E' costituita la "SOCIETÀ REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTER-
NAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Liguria International Soc.
Cons. p. A." per favorire e sostenere il processo di interna-
zionalizzazione del sistema produttivo ligure.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Genova, all'indirizzo risultante
dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Im-
prese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disp. Att. del Codice
Civile.

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, si
intende stabilito presso la sede sociale.

L'Organo Amministrativo può istituire, ai sensi e per gli ef-
fetti dell'art. 2365 del Codice Civile, in Italia e/o all'e-
stero, altre sedi secondarie, amministrative, filiali, agen-
zie, uffici e rappresentanze, ogniqualvolta siano utili al
conseguimento dell'oggetto sociale, in attuazione a quanto
previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui
all'articolo 29.

ART. 3- DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e

potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II

Oggetto

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, in house di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e degli altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci.

La Società, in coerenza con gli indirizzi regionali di valorizzazione del territorio e di sostegno allo sviluppo economico, ha la finalità di promuovere e sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo ligure, rivolgendo specifica attenzione ai sistemi produttivi locali ed ai distretti, promuovendo e realizzando un sistema integrato di servizi alle imprese diretto a favorire l'internazionalizzazione delle attività e dei prodotti e la cooperazione internazionale, rispondendo alle esigenze del territorio.

La Società, quale strumento di intervento della Regione Liguria e degli altri Soci potrà essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali finalizzati all'attrazione di investimenti nazionali

ed esteri, nonché alla cooperazione internazionale. La Società
allorquando opera quale strumento di intervento della Regione
Liguria è tenuta all'osservanza del Programma Regionale Trien-
nale per l'Internazionalizzazione delle imprese adottato dalla
Regione stessa.

La Società agirà per il perseguimento del proprio oggetto so-
ciale senza finalità lucrative. La Società opererà, in una lo-
gica di collaborazione con le Camere di Commercio Liguri e le
Associazioni di Categoria ed in coerenza con il principio del-
la sussidiarietà, per la promozione del sistema Liguria in
tutti i suoi aspetti economico-produttivi attraverso:

- l'assistenza alle iniziative promosse dai Soci per l'in-
ternazionalizzazione del sistema d'impresa, mettendo a dispo-
sizione proprie competenze e risorse, curandone la diffusione
e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie, di e-
conomie di scala e di rete;

- l'ideazione e la realizzazione di progetti e programmi
finalizzati a promuovere all'estero le attività delle imprese
liguri, in particolare operanti all'interno dei sistemi pro-
duttivi locali e dei distretti, attraverso specifici pacchetti
di servizi informativi e attività di consulenza ed assistenza,
di promozione e informazione relative alle politiche commer-
ciali, produttive, finanziarie di origine nazionale, interna-
zionale e comunitaria;

- la promozione e l'attivazione di sportelli telematici,

	banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizza-	
	zione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo,	
	anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione	
	di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed	
	appalti internazionali, mostre e fiere nazionali ed estere a	
	cui saranno invitate a partecipare le imprese liguri;	
	- la promozione e l'assistenza nella costituzione di orga-	
	nismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea,	
	finalizzati ai rapporti internazionali;	
	- la promozione di servizi specialistici ed innovativi in	
	materia contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, u-	
	tilizzando tutte le competenze presenti sul territorio;	
	- la realizzazione di iniziative di formazione manageriale	
	e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione	
	su tematiche pertinenti alla competitività internazionale	
	dell'impresa;	
	- la collaborazione con gli uffici della UE e con struttu-	
	re specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri per	
	partecipare all'elaborazione e all'attuazione di iniziative di	
	interesse comunitario di particolare rilevanza per l'interna-	
	zionalizzazione dell'impresa; la promozione di iniziative vol-	
	te a realizzare forme di cooperazione internazionale tra im-	
	prese liguri e soggetti esteri;	
	- la collaborazione con le Camere di Commercio, Industria,	
	Artigianato, Agricoltura liguri assunte quali punti di riferi-	

	mento sul territorio ed alle quali potrà essere affidata la	
	realizzazione di specifiche iniziative;	
	- la promozione e valorizzazione in Italia e all'estero	
	dei prodotti agroalimentari ed artigianali regionali attraver-	
	so:	
	1. il supporto alla commercializzazione e vendita diretta	
	dei prodotti tipici regionali;	
	2. l'offerta di spazi espositivi per attività di promozione	
	della gastronomia regionale;	
	3. l'organizzazione di manifestazioni ed incontri allo sco-	
	po di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese ope-	
	ranti nei settori agroalimentari, artigianali e nel turismo.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, in par-	
	ticolare, potrà:	
	- sottoscrivere accordi a livello comunitario, nazionale,	
	regionale e locale per l'attuazione di iniziative e programmi;	
	- attivare specifiche convenzioni con la Regione Liguria,	
	i Soci e gli altri soggetti pubblici e privati interessati al	
	perseguimento delle finalità societarie;	
	sottoscrivere specifici accordi di collaborazione con la	
	FI.L.S.E. S.p.A. - ed il sistema di partecipate da essa coor-	
	dinato.	
	La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, fi-	
	nanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società potrà anche	

assumere partecipazioni in altre Società purché aventi scopi

affini e connessi al proprio, nel rispetto della normativa in

materia di società a partecipazione pubblica.

Nel rispetto della normativa in materia di società a parteci-

pazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato del-

la Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compi-

ti a essa affidati dagli enti pubblici partecipanti diretta-

mente o indirettamente alla Società, ovvero da altre persone

giuridiche controllate dagli stessi.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fattu-

rato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è con-

sentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso

dell'attività principale della Società.

ART. 5 – SOCI

Oltre alla FI.L.S.E. S.p.A., che partecipa alla Società ai

sensi dell'art. 3 della Legge regionale 28 dicembre 1973, n.

48, sono Soci fondatori le Camere di Commercio Liguri. Possono

aderire alla Società altre Pubbliche Amministrazioni ed Enti

Pubblici.

In ogni caso la partecipazione della FI.L.S.E. S.p.A. non do-

vrà essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale. E'

ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da

norme di legge e che avvenga in forme che non comportino con-

trollo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza deter-

minante sulla Società.

ART. 6 - IN HOUSE CONGIUNTO

Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., e gli altri Enti pubblici

Soci dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale su Liguria International con le modalità di seguito indicate.

I Soci esercitano, direttamente o indirettamente, su Liguria International, quale Società in house, il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti.

Tale controllo analogo è esercitato in forma congiunta, anche indirettamente, in particolare, mediante:

la partecipazione al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i Soci esercitano su Liguria International il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a po-

steriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società; verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi, nonché a fornire le informative richieste dagli stessi.

In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 29.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi, direttive programmatiche e obiettivi da perseguire con l'in house providing approvati dalla Regione e dagli altri Soci pubblici nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi.

Attraverso i patti parasociali sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., e gli altri Enti pubblici Soci esercitano l'in-house congiunto, con particolare riferimento al funzionamento dell'Assemblea di coordinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività nonché ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a Liguria International per gli specifici affidamenti.

Infine i rapporti tra Liguria International, Regione Liguria, FI.L.S.E., e gli altri Enti pubblici Soci per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

Titolo III

Capitale - Azioni - Obbligazioni

ART. 7 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è stabilito in Euro centoventimila (Euro 120.000,00) ed è rappresentato da numero milleduecento (n. 1.200) azioni del valore nominale di Euro cento (100,00) cadauna. In caso di aumento del capitale è riservato il diritto di opzione ai Soci, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in

denaro, in natura e/o crediti a norma degli artt. 2438, 2439 e 2440 del Codice Civile.

Per il fabbisogno finanziario della Società, i Soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia.

Per la realizzazione della propria attività la Società potrà, inoltre, ricevere contributi da Soci o terzi.

ART. 8 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'Organo Amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis del Codice Civile.

La relativa delibera è adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 9 - AZIONI

Le azioni sono ordinarie, nominative ed indivisibili, e vengono emesse al loro valore nominale. Il valore nominale corrisponde ad una frazione del capitale sociale: ogni azione attribuisce un solo diritto di voto.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.

I versamenti sulle azioni sottoscritte saranno effettuati a

norma di Legge dai Soci, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

A carico del Socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo, nella ragione dell'interesse legale, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 10 - LIMITI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di vincoli sulla quota di un'Amministrazione pubblica partecipante alla Società sono adottati secondo le modalità prescritte dalla vigente disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

Qualora un Socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale, dovrà previamente con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento offrirli in vendita agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, o del mandante nel caso il terzo sia una società fiduciaria o un mandatario, e le condizioni di vendita.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata all'offerente e per co-

noscenza agli altri Soci, nella quale dovrà essere manifestata

incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o

i diritti di opzione offerti in vendita.

Nel caso che l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni

o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti

ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capi-

tale della società.

ART. 11 - OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea stra-

ordinaria dei Soci, che ne determina le modalità di colloca-

mento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del

Codice Civile.

Titolo IV

Organi Sociali

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

I componenti degli Organi amministrativi e di controllo devono

essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professiona-

lità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dal-

le vigenti normative nazionali e regionali in materia di so-

cietà controllate da pubbliche amministrazioni.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risul-

tato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì

vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai compo-

nenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle

norme generali in tema di società.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità

degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità

alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli azioni-

sti anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni

stesse.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt.

2364 bis e 2365 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo:

1) approva la Relazione previsionale e programmatica di cui
al successivo articolo 29;

2) delibera in ordine a specifici oggetti attinenti alla
gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Organo Am-
ministrativo;

3) delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazio-
nari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti
dal documento di cui al punto 1) che precede;

4) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la
Relazione sul governo societario, contenente specifici pro-
grammi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli

altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo, anche al di fuori della sede sociale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione sarà trasmesso ai Soci - presso il domicilio risultante dal Libro Soci - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio o che risultino dal Libro dei Soci.

In ogni caso, nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si

raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nel caso di Assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2367 del Codice Civile, è consentito a tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto ed alla struttura della Società. In questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

ART. 15 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di Legge e del presente Statuto.

I Soci che non siano già iscritti al Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

L'Assemblea può svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

1. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4. ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano in-

	dicati nell'avviso di convocazione i luoghi te-	
	le/videocollegati a cura della Società, nei quali gli interve-	
	nuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto ver-	
	balizzante.	
	Il voto non può essere dato per corrispondenza.	
	ART. 16 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea	
	può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi	
	dell'art. 2372 del Codice Civile.	
	ART. 17 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea ordinaria :	
	- in prima convocazione, è validamente costituita con	
	l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà	
	del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del ca-	
	pitale presente, salvo quanto disposto dal successivo art, 24	
	del presente Statuto;	
	- in seconda convocazione, è validamente costituita qua-	
	lunque sia il capitale rappresentato dai Soci intervenuti e	
	delibera a maggioranza del capitale presente, salvo quanto di-	
	sposto dal successivo art. 24 del presente Statuto.	
	ART. 18 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	La Presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di	
	sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.	

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla Legge, o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 19 – ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

La delibera di nomina dell'Organo Amministrativo potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

	L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi mem-	
	bri sono rieleggibili, nel rispetto delle citate norme.	
	Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni o	
	altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, l'intero Consiglio si intenderà cessato.	
	In ogni ipotesi di decadenza di membri del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice	
	Civile.	
	Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea de-	
	ve essere convocata ai sensi del	
	quinto comma dell'art. 2386 del Codice Civile.	
	L'Assemblea ordinaria determinerà l'eventuale compenso	
	dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli Amministra-	
	tori per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione. Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta il	
	rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'e-	
	sercizio delle loro funzioni.	
	ART. 20 - ORGANO AMMINISTRATIVO: CONVOCAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, spedito a ciascun Consigliere e a ciascun compo-	
	nente effettivo del Collegio Sindacale almeno cinque giorni	

prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedire almeno ventiquattro ore prima della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 21 – ORGANO AMMINISTRATIVO: POTERI

Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto, l'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di indirizzo generale e di gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. L'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea le proposte di cui all'articolo 13.

All'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono affidate la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, nei limiti dei poteri da quest'ultimo conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione, con la sola eccezione degli atti non delegabili per legge, a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, fissandone, entro i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, i relativi poteri, attribuzioni e compensi.

L'Organo Amministrativo può, altresì, nominare un Direttore, institutori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

ART. 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO: VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare su-

gli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dagli intervenuti anche al di fuori dei Consiglieri.

ART. 23- PRESIDENTE: NOMINA E POTERI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci, ovvero dallo stesso Consiglio di Amministrazione qualora quest'ultima non vi abbia provveduto.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza della Società spetta anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. La de-

libera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili. Il compenso ai Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Al Collegio Sindacale non può essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Società che, pertanto, è esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Titolo V

Recesso ed esclusione

ART. 25 - RECESSO

Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente abbia esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile.

ART. 26 - ESCLUSIONE

L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di

tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, qualora:

- il Socio non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte o di altre somme dovute alla Società o non abbia adempiuto ad altre obbligazioni assunte verso la Società;

- il Socio abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e Disposizioni Attuative o delle deliberazioni degli organi della Società;

- la presenza del Socio, in conseguenza di normative comunitarie, nazionali e regionali, possa comportare un danno all'attività ed all'operatività societaria;

- si verificano gli altri casi previsti dalla Legge.

In caso di esclusione, il valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono determinati ai sensi degli artt. 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

La deliberazione in materia di esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Socio entro trenta giorni dalla sua assunzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Titolo VI

Bilancio e utili

ART. 27 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio di esercizio e della relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società, nonché alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di Legge.

Il Bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio può essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

In questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

ART. 28 - UTILI

Dagli utili netti risultanti dal Bilancio dovrà essere prelevata una somma pari ad almeno il 5% degli utili stessi destinata alla formazione della riserva legale, fino al raggiungimento, con essa, della quota parte del capitale sociale prevista dalla Legge.

La restante parte degli utili dovrà essere reinvestita per la

realizzazione di iniziative rientranti negli scopi statutari.

La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 29 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA e RELAZIONE SEMESTRALE

Liguria International dovrà predisporre ogni anno una Relazione previsionale e programmatica della propria attività definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria e degli Enti Soci pubblici.

In tale relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia e all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Nella Relazione sono indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente. Tale Relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero per ulteriori Enti

terzi. Con eventuali successivi atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche.

Liguria International dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e di eventuali ulteriori specifici indirizzi.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

ART. 30 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione dei loro poteri nonché del compenso ad essi spettante, dovranno essere stabilite dall'Assemblea, che delibererà con le maggioranze richieste per l'Assemblea straordinaria.

Titolo VIII

Disposizioni generali

ART. 31 – PERSONALE

La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci o da organismi loro controllati, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

ART. 32 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali il Tribunale competente è quello di Genova.

ART. 33 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge in materia di società per azioni.

In originale firmato

Ivann Pitto

ALBERTO GILETTA Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Alberto Giletta che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico. Registrato a Genova 1 il 28 marzo 2018 al numero 4900 Serie 1T